



**Città di Tempio Pausania**

---

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI  
ED AREE PUBBLICHE.**

**PARTE I: APPLICAZIONE DEL CANONE COSAP  
PARTE II: SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO**



**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 6 del 28/03/2019**

---

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI  
ED AREE PUBBLICHE.**

**PARTE I: APPLICAZIONE DEL CANONE COSAP**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio  
Comunale  
n° 6 del 28/03/2019**

## INDICE

### Parte I - Disposizioni Generali

ART. 1 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 OGGETTO .....	3
ART. 3 SOGGETTI OBBLIGATI.....	3
ART. 4 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO.....	3

### Parte II - Determinazione del canone di concessione

ART. 5 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DI OCCUPAZIONE.....	4
ART. 6 CRITERI DI DETERMINAZIONE E CALCOLO DELL'IMPORTO DEL CANONE.....	4
ART. 7 CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.....	4

### Parte III - Casi particolari di occupazione

ART. 8 OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE .....	5
ART. 9 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - PASSI CARRABILI - ACCESSI CARRABILI A RASO.....	5
ART. 10 OCCUPAZIONI D'URGENZA.....	5

### Parte IV - Il procedimento

ART. 11 RICHIESTA DI OCCUPAZIONE.....	6
ART. 12 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA.....	6
ART. 13 CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE – DEPOSITO CAUZIONALE .....	6
ART. 14 PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO .....	7
ART. 15 RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE .....	7
ART. 16 RINNOVO E RINUNCIA ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZIO PUBBLICO .....	7
ART. 17 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE .....	7
ART. 18 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI INTERESSE .....	8
PUBBLICO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	
ART. 19 DECADENZA .....	8
ART. 20 OCCUPAZIONI ABUSIVE .....	9

### Parte V - Accertamento dell'entrata, riscossione, sanzioni e contenzioso

ART. 21 DETERMINAZIONE DEL CANONE .....	9
ART. 22 TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO .....	9
ART. 23 RATEIZZAZIONE .....	10
ART. 24 RIMBORSI .....	10
ART. 25 OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO .....	10
ART. 26 SANZIONI E INTERESSI PER OMESSO O TARDIVO PAGAMENTO .....	10

### Parte VI - Agevolazioni ed esenzioni

ART. 27 AGEVOLAZIONI.....	11
ART. 28 ESENZIONI.....	11

### Parte VII - Disposizioni finali e transitorie

ART. 29 DISPOSIZIONI FINALI.....	12
ART. 30 DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	13

ALLEGATI: A. Planimetria classificazione del suolo pubblico in tre categorie zonali

**PARTE I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1            AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione e l'applicazione del relativo canone nell'ambito del territorio del Comune di Tempio Pausania. Sono altresì disciplinate la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone, le agevolazioni e le esenzioni.
2. Qualsiasi occupazione di spazi e aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita nei modi e nei termini di legge, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. Tale servitù si intende costituita anche per usucapione pur in assenza di formale atto.

**ART. 2            OGGETTO**

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono ugualmente soggette al canone, le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bovindi, pensiline e simili infissi dotati di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali situati all'interno del centro abitato del Comune, come individuato dall'art.2, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Sono soggette al canone le occupazioni di aree in proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio.

**ART. 3            SOGGETTI OBBLIGATI**

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo-pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di uso comune del suolo pubblico, è soggetto passivo ciascuno dei contitolari dell'occupazione salvo che gli interessati abbiano richiesto che il pagamento avvenga distintamente da parte di ogni contitolare per la quota di spettanza. In assenza di tale volontà espressa al momento della definizione del canone, Il Comune può chiedere il canone ad uno di essi il quale, per il principio di solidarietà passiva, è tenuto al pagamento salvo rivalsa nei confronti dei restanti coobbligati.

**ART. 4            OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni aventi durata non inferiore all'anno o per le quali non è indicato espressamente un termine di scadenza, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;
  - c) Sono inoltre considerate temporanee le occupazioni di cantiere (es ponteggi, strutture, impianti deposito materiali ecc.) concesse per una durata correlata alla durata del cantiere anche se la stessa è prevista superiore ad un anno.

**PARTE II**  
**DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE**

**ART. 5 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DI OCCUPAZIONE**

1. L'occupazione è espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione. La superficie di occupazione dei mezzi pubblicitari classificati come cartello, preinsegna, transenna parapetonale, striscione, gonfalone e stendardo, secondo le definizioni contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, è determinata dalla misura della base di tali oggetti, espressa in metri lineari.
3. Lo spazio occupato con ombrelloni, tavolini e sedie, o comunque con più oggetti (fioriere etc.) è calcolato sulla superficie di una minima figura piana geometrica che li contenga tutti all'interno, considerando come occupata anche l'area intermedia.
4. La superficie di occupazione deve essere indicata nell'atto di concessione o autorizzazione, tenendo conto delle modalità temporali di effettuazione della stessa. Il canone è dovuto limitatamente alla superficie relativa a ciascuna fase o periodo in cui l'occupazione eventualmente si suddivide.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato lineare superiore.

**ART. 6 CRITERI DI DETERMINAZIONE E CALCOLO DELL'IMPORTO DEL CANONE**

1. Il canone è commisurato:
  - a) in base alla classificazione in categorie d'importanza delle aree e degli spazi pubblici sui quali insiste l'occupazione, secondo quanto disposto dall'art. 7;
  - b) alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari;
  - c) alla durata dell'occupazione, così come indicata nell'atto di concessione, espressa in giorni nel caso di occupazioni di natura temporanea ovvero in anni solari nel caso di occupazioni di natura permanente;
  - d) alla tipologia di attività esercitata dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe base per metro quadrato o lineare di occupazione sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce conferma delle tariffe vigenti.
3. La Giunta Comunale può differenziare le tariffe base a seconda della tipologia di occupazione, disponendo anche la loro eventuale applicazione con diverse decorrenze temporali; le tariffe sono distinte secondo le zone territoriali individuate negli articoli successivi.
4. Gli importi dei diritti di istruttoria se dovuti, dei diritti d'urgenza, delle spese di duplicazione, dei diritti di voltura, sono tutti stabiliti dalla Giunta Comunale nell'atto di determinazione delle tariffe base di cui sopra, fatti salvi gli importi comunque deliberati su proposta dell'ufficio competente.

**ART. 7 CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in 3 categorie (analiticamente rappresentate nella planimetria allegata al presente Regolamento):
  - **Categoria zonale 1°:** Centro Storico così come delimitato in planimetria con il colore giallo. Le Vie di delimitazione di tale area, vanno intese facenti parte della prima categoria ambulati strada;
  - **Categoria zonale 2°:** Rimanente area urbana così come delimitata in planimetria con il colore arancio. Le Vie di delimitazione di tale area, vanno intese facenti parte della 2°

categoria ambolati strada; Sono incluse nella 2° categoria anche le frazioni di Bassacutena, San Pasquale, Nuchis.

- **Categoria zonale 3°:** Tutte le aree urbane non comprese nella 1° e 2° categoria.

### **PARTE III**

#### **CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE**

##### **ART. 8 OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende che erogano pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività anche strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente sulla base del numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita dall'art. 63 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Salve diverse pattuizioni fra il Comune ed il richiedente, il richiedente stesso sarà tenuto anche, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo o sul soprassuolo, qualora ciò sia necessario per l'impianto di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale e per motivate ragioni di interesse pubblico sopraggiunto, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il fatto della concessione di cui trattasi.
3. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. Quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico dei soggetti erogatori.

##### **ART. 9 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - PASSI CARRABILI - ACCESSI CARRABILI A RASO**

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. In conseguenza non hanno rilevanza autonoma le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni effettuate con altre strutture ed impianti di servizio. La superficie eccedente i 100 mq. è calcolata in ragione del 20%.
2. Passo carrabile. Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listoni di pietra o altro materiale oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
3. Accesso a raso. Per i passi carrabili posti a filo del manto stradale qualora, a seguito di domanda dell'interessato, sia stato rilasciato dal comune apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui al precedente punto.

##### **ART. 10 OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. E' consentita l'occupazione di aree comunali prima del rilascio del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni d'emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori di estrema urgenza. In tal caso l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'ufficio competente e presentare la domanda entro e non oltre 5 giorni dall'occupazione.
2. Qualora la concessione per l'occupazione dell'area sia l'unico titolo da acquisire o sia riferita ad un periodo non superiore ai 15 giorni, il richiedente può presentare la richiesta al SUAPE o all'ufficio competente per materia che procede secondo la disciplina di settore. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare la concessione in via di

sanatoria, ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni, di cui all'art. 20, intimando l'immediata liberazione dell'area.

## **PARTE IV**

### **IL PROCEDIMENTO**

#### **ART. 11 RICHIESTA DI OCCUPAZIONE**

1. L'occupazione di suolo pubblico è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione rilasciata dal SUAPE. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare domanda secondo la modulistica predisposta dai competenti uffici. Alla domanda deve essere allegata la scheda riassuntiva per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. La richiesta deve essere inoltrata anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente dal canone. Qualora la concessione per l'occupazione dell'area sia l'unico titolo da acquisire o sia riferita ad un periodo non superiore ai 15 giorni, il richiedente può presentare la richiesta al SUAPE o all'ufficio competente per materia che procede secondo la disciplina di settore.

2. L'istanza accompagnata dal pagamento dell'imposta di bollo, deve contenere a pena di inammissibilità:

- ✓ L'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale se persona fisica o impresa individuale,
- ✓ Nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- ✓ L'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare;
- ✓ L'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare e/o l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;
- ✓ La durata, l'inizio, la fine e l'eventuale periodicità dell'occupazione;
- ✓ La dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intende prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
- ✓ La sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.

#### **ART. 12 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

Il SUAPE, ricevuta la domanda, verifica se in capo al richiedente risultano debiti liquidi ed esigibili relativi all'oggetto del presente Regolamento. Il rilascio o il rinnovo della concessione può avvenire solo se non risultano debiti liquidi ed esigibili relativi al canone COSAP.

In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

Ai proprietari o ai gestori di attività produttive, ove previsto da norme di legge o regolamenti, fronteggianti le aree pubbliche viene accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dalla legge n. 241/1990 e dalle Direttive Regionali vigenti.

Ai fini dell'istruttoria il SUAPE provvede a chiedere i pareri di competenza e rispettivamente:

per le occupazioni temporanee al Comando di Polizia Locale;

per le occupazioni permanenti al Settore dei Servizi al Patrimonio e Territorio.

#### **ART. 13 CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE – DEPOSITO CAUZIONALE**

Il provvedimento di concessione deve riportare, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

1. la misura dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
2. la data di inizio e di fine dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
3. gli adempimenti e gli obblighi cui è tenuto il concessionario.

Il rilascio della concessione non costituisce titolo per la realizzazione di opere per le quali la normativa vigente preveda apposite autorizzazioni, concessioni, nulla osta, S.C.I.A., comunicazioni, ecc.

Il Dirigente richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o assicurativa, quando:

- L'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- Dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- Particolari motivi e circostanze lo rendono necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione;

L'ammontare della cauzione è stabilito in misura proporzionale all'entità dei lavori, della possibile compromissione e ai costi per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

#### **ART. 14 - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario deve rispettare le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle relative aree e spazi.
2. Ove l'occupazione comporti installazioni, posizionamento di strutture mobili o la loro realizzazione in loco, il concessionario ha l'obbligo, alla scadenza della concessione, di rimettere l'area in pristino restando a suo carico ogni onere derivante da danneggiamenti o interventi di rimozione.
3. Il concessionario deve utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi, dovendo provvedere alla sua pulizia oltre che, qualora presenti, alla manutenzione e pulizia degli elementi di arredo, restando responsabile dei danni eventualmente provocati a persone e/o cose dal mancato rispetto di tali obblighi.
4. Il concessionario è obbligato ad esibire immediatamente, se richiesto da parte di agenti e/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione.

#### **ART. 15 RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE**

1. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.

#### **ART. 16 TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

1. La concessione o autorizzazione è personale ed incedibile. Non è consentita la subconcessione.
2. Chi intende succedere, a qualsiasi titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al comune che, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di autorizzazione o concessione.
3. Il nuovo intestatario, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al pagamento del canone per l'anno solare in corso, solo per la parte non pagata dal precedente titolare.

#### **ART. 17 RINNOVO E RINUNCIA ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare suolo pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Servizio.
2. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di suolo pubblico comunicata entro i primi sei mesi di concessione, non è dovuto il canone relativo al secondo semestre dell'anno solare di riferimento. Nel caso, invece, in cui la comunicazione perviene dopo i primi sei mesi di concessione, l'importo è dovuto per l'intero anno di riferimento.
3. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso, nel caso in cui la comunicazione di

rinuncia pervenga prima che sia trascorso un periodo di tempo inferiore al 50% del tempo complessivo, oppure la riduzione riguardi una percentuale inferiore di spazio al 50% rispetto a quello concesso, il canone non è dovuto per il periodo oggetto della rinuncia. In tutti gli altri casi è dovuto per l'intero importo.

#### **ART. 18 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

1. Il Servizio competente al rilascio, con provvedimento motivato, può revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento la concessione rilasciata, ovvero può imporre nuove condizioni per sopravvenute
2. variazioni del contesto ambientale o per motivi di interesse pubblico, che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
3. La concessione di suolo pubblico può essere sospesa per un periodo inferiore a 15 giorni; in tal caso il titolare non può vantare alcun diritto al rimborso o alla riduzione del canone; se la concessione viene sospesa per un periodo superiore ai 15 giorni, il titolare ha diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone limitatamente al periodo non usufruito.
4. L'occupazione degli spazi pubblici concessi, può essere sospesa per ragioni di pubblico interesse e per un limitato periodo di tempo in occasione di fiere, mercati, manifestazioni quale la sfilata dei carri allegorici in occasione del Carnevale Tempiese. In questo caso il concessionario deve lasciare libero il suolo pubblico su semplice richiesta dei Servizi competenti, con preavviso di almeno quindici giorni, salvo casi di comprovata urgenza, per il tempo strettamente necessario e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzi di sorta né riduzione del canone. In caso di inerzia dell'interessato vi provvede d'ufficio il Servizio competente con l'ausilio della Polizia Locale con addebito delle relative spese alla parte inadempiente.
5. Nel caso in cui venga installato un cantiere edile privato o pubblico sulla medesima area concessa, il titolare della concessione relativa al cantiere, deve dare comunicazione al titolare del pubblico esercizio e all'ufficio competente al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico almeno 30 giorni prima, salvo casi di comprovata urgenza. Se il cantiere è collocato nelle immediate vicinanze impedendo in tutto o in parte la fruizione del suolo per un periodo superiore a 15 giorni, il pagamento del canone può essere ridotto o sospeso su richiesta motivata.

#### **ART. 19 DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dalla concessione o dall'autorizzazione:
  - a) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dello spazio pubblico o delle condizioni e modalità degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione o autorizzazione commesse dal titolare dell'atto o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a rispondere;
  - b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti;
  - c) **il mancato pagamento del canone per l'occupazione di spazio pubblico entro il termine fissato nella diffida ad adempiere prevista al successivo art. 25;**
  - d) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo reso noto dall'interessato al servizio competente nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
  - e) le casistiche di cui alla lett. c) deve essere segnalate dal Concessionario Cosap, nel caso venga previsto nel contratto con il Comune, oppure dal Servizio competente, alla Polizia Municipale nonché al Servizio comunale che ha rilasciato la concessione/autorizzazione, ai fini dei relativi adempimenti sanzionatori.
2. Nei casi previsti dal presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

#### **ART. 20 OCCUPAZIONI ABUSIVE**

Sono abusive le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione, ovvero con concessione

revocata, sospesa, scaduta ovvero decaduta. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 10 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste, le occupazioni prive di autorizzazione realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile sono considerate permanenti e laddove sia impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono calcolate con decorrenza dal trentesimo giorno precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.

Agli stessi fini, nei casi diversi dal comma 2 le occupazioni prive di autorizzazione si considerano di natura temporanea e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

Nel caso di cui al comma 3, qualora relativamente alla medesima occupazione abusiva, siano redatti distinti verbali di accertamento nell'arco temporale di 15 giorni, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

In ogni caso l'Amministrazione può esercitare i poteri previsti dalla legge a tutela della proprietà dei propri beni demaniali ed indisponibili.

E' fatto obbligo agli agenti di Polizia Locale, di procedere alla rilevazione dell'occupazione abusiva, che ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. g) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 viene effettuato mediante verbale e comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere, sulla base del verbale di accertamento:

- a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 10% (cinquanta per cento);
- b) una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 % dell'indennità prevista dalla lettera a).

L'indennità è accertata con l'emissione di avviso di accertamento. Con lo stesso provvedimento, è erogata la sanzione di cui alla lettera b) del punto precedente. La sanzione è ridotta ad un terzo se gli importi richiesti vengono pagati entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art.20 commi 4 e 5 del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/92 n. 285 da parte degli organi della Polizia Locale.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Servizio competente avvalendosi degli agenti di Polizia Locale, anche su segnalazione del Concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone, ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese. In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione.

## **PARTE V**

### **ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA. RISCOSSIONE E SANZIONI**

#### **ART. 21 DETERMINAZIONE DEL CANONE**

1. L'Ufficio Comunale che predispone l'atto di concessione trasmette all'ufficio Tributi e al Concessionario COSAP copia del provvedimento.
2. Il responsabile del procedimento dell'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione della Cosap sia affidato a terzi, opera un generale controllo del credito.

#### **ART. 22 TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO**

1. Nel caso di occupazione temporanea di spazio pubblico il canone relativo deve essere versato contestualmente al rilascio della concessione, salvo quanto disposto dall'art. 23.
2. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato con riferimento all'anno solare. Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale, salvo quanto disposto dall'art. 23.

3. L'adozione del provvedimento di concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto o della prima rata dovuta alla prescritta scadenza. Il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione o autorizzazione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Nel caso in cui il Comune lo ritenga più conveniente sia sotto il profilo economico che funzionale, può affidare in concessione, anche disgiuntamente, il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del canone ai sensi dell'art. 52, comma 7, del D. Lgs. 446/97. L'affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi quelle comprese del personale impiegato.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, direttamente presso la Tesoreria Comunale, ovvero nel caso di affidamento in concessione COSAP, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97, secondo le modalità che saranno fissate in sede di affidamento.

## **ART. 23 RATEIZZAZIONE**

In caso di occupazione di natura permanente, qualora l'importo dovuto a titolo di canone sia superiore a Euro **500,00** è possibile, mediante la presentazione di apposita istanza, corrispondere il canone, in quattro rate di uguale importo, aventi scadenza rispettivamente il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 31 ottobre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, il versamento della prima rata deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione o autorizzazione, mentre le successive rate saranno versate alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.

Per le occupazioni temporanee con canone complessivamente superiore a Euro **500,00** è consentita la possibilità di frazionamento del canone in rate mensili anticipate limitatamente al numero di mesi interi della durata della concessione. All'atto di rilascio della concessione deve essere corrisposta la prima rata, oltre eventuali rate maturate in caso di ritardo tardivo della concessione senza spostamento della scadenza delle rate successive.

L'omesso versamento delle rate dovute a titolo di canone alla prescritta scadenza, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'applicazione di sanzioni e interessi di cui ai successivi artt. 25 e 26.

## **ART. 24 RIMBORSI**

I soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo di canone possono richiedere, mediante la presentazione di apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro **180 (centottanta)** giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

## **ART. 25 OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO**

In caso di omesso o parziale pagamento del canone, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, l'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone diffida l'interessato ad adempiere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, avvertendolo che il mancato pagamento entro tale termine comporta la decadenza dalla concessione. Decorso inutilmente tale termine:

- a) Il titolare è dichiarato decaduto dalla concessione;
- b) si dispone la riscossione coattiva dell'importo dovuto, secondo quanto previsto dall'art 52 del D L.gs 446/97.

## **ART. 26 SANZIONI E INTERESSI PER OMESSO O TARDIVO PAGAMENTO**

1. Per l'omesso o parziale pagamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone dovuto.

2. In caso di tardivo pagamento del canone entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento, si applica la sanzione amministrativa pari allo 0,1% giornaliero dell'importo scaduto. Nel caso ritardo compreso tra il 15° e il 90° giorno dal termine previsto per il versamento, si applica la sanzione del 15%; oltre i 90 giorni di ritardo si applica la sanzione del 30%.

3. Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale prevista dall'art. 1284 del codice civile, rapportati ai giorni di ritardo nell'adempimento.

## **PARTE VI**

### **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

#### **ART. 27 AGEVOLAZIONI**

1. In caso di occupazione di superficie di area pubblica, sia di tipo permanente che temporanea superiore a 1.000 mq, la superficie viene calcolata come segue:

- fino a 1000 mq la superficie è calcolata in ragione del 50%;
- la superficie eccedente i 1000 mq viene considerata in ragione del 25 %.

2) Per le occupazioni temporanee, realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50%.

3) Sono previste agevolazioni con riduzione del canone Cosap pari al 30% sulle tariffe previste, per i pubblici esercizi che hanno effettuato investimenti in linea con quanto indicato nelle schede tecniche e abaco allegate al presente Regolamento, limitatamente all'installazione di strutture leggere quali gazebo aperto, con corredo di tavolini e sedie. Non sono previste agevolazione per l'installazione limitata a tavolini e sedie. Nel caso di installazione di gazebo chiuso con le caratteristiche indicate nelle schede tecniche e abaco, la riduzione del canone Cosap è pari al 50% sulla tariffa prevista, su base annua fino alla durata di 5 anni.

4) In caso di occupazione di spazi ed aree pubbliche e per un periodo non inferiore a mesi due per interventi di restauro o interventi in genere, per la quantificazione del canone viene applicata la tariffa base relativa alla terza categoria zonale. Per il restante periodo viene applicata la tariffa regolarmente individuata in base alla categoria di appartenenza.

#### **ART. 28 ESENZIONI**

Non sono soggette al pagamento del canone, se debitamente autorizzate:

- a) le occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all'art. 63, comma 2, lett. F del D.Lgs. 15.12.97 n. 446 e ss.mm.ii; Ai fini dell'applicazione della presente norma, non assumono rilievo le partecipazioni azionarie detenute dai suddetti Enti presso soggetti aventi personalità giuridica da essi distinta;
- b) le occupazioni realizzate dagli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e ss.mm.ii, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca, di durata non superiore a 24 ore;
- c) le occupazioni realizzate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento delle loro attività non eccedenti i 16 metri quadrati, di durata non superiore a un mese;
- d) le occupazioni realizzate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità sociale "ONLUS", di cui al D.Lgs. 460/97, per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura, di durata non superiore a 24 ore;
- f) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché prive di qualsiasi forma o indicazione o riferimenti pubblicitari o ad attività commerciali o lucrative in genere, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, purché prive di qualsiasi indicazione o dicitura, e le aste delle bandiere;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le aree occupate per pedane o opere finalizzate a garantire l'accessibilità ai diversamente abili all'immobile di residenza o domicilio;

- i) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- j) le occupazioni con ponti, steccati, scale per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi e pareti, di durata **non superiore a 8 ore**;
- k) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli commerciali per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, secondo le indicazioni espresse;
- l) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, ad eccezione dei mezzi pubblicitari;
- m) le occupazioni con luminarie, addobbi e festoni, o opere di arredo urbano, regolati da apposita convenzione, o comunque conseguenti ad un progetto condiviso o patrocinato dall'amministrazione comunale;
- n) le occupazioni per manifestazioni di particolare interesse pubblico realizzate da Associazioni o enti senza scopo di lucro ovvero finalizzate allo svolgimento di eventi o iniziative, connotati dalla partecipazione libera e gratuita, per le quali si ravvisa un interesse per la comunità sotto il profilo storico, religioso, sociale, culturale, turistico, economico regolati da apposita convenzione, o comunque conseguenti ad un progetto condiviso o patrocinato dall'amministrazione comunale;
- o) le occupazioni effettuate nel territorio comunale in occasione della esecuzione dei lavori appaltati dal Comune di Tempio Pausania, a condizione che l'occupazione sia limitata al tempo contrattuale e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi. Ai Servizi Comunali competenti al rilascio della concessione del suolo pubblico, deve pervenire almeno 10 giorni prima dell'occupazione la comunicazione attestante i requisiti stabiliti dal presente articolo per l'esenzione, nonché l'indicazione della durata, ubicazione, consistenza e natura dell'occupazione congiuntamente alle generalità delle imprese appaltatrici;
- p) occupazioni soprastanti il suolo pubblico realizzate tramite le insegne di esercizio, così come definite dall'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, collocate in aderenza agli edifici, anche a bandiera, e prive di pali di sostegno collocati sul suolo pubblico;
- q) le occupazioni occasionali effettuate per attività che costituiscono espressioni artistiche di strada che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte. A titolo di esempio acrobati; giocolieri; equilibristi; contorsionisti; cantastorie; attori di strada; clowns;
- r) le occupazioni, di dimensioni non superiori a un metro quadrato, laddove non vi sia l'uso di attrezzature che ingombrano il suolo e/o di postazioni fisse, effettuate per attività che costituiscono Mestieri artistici di strada finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo frutto dell'ingegno creativo di chi le propone e/o offerta di prestazioni estemporanee a carattere artistico espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano a titolo di esempio: pittori, scultori; ritrattisti; fotografi; scultori di palloncini truccatori.

## **PARTE VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **ART. 29            DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento abroga il precedente regolamento approvato con DCC. n. 10 del 3/02/1999.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. In caso di mancata adozione di apposita deliberazione tariffaria entro il termine di legge, le tariffe relative al canone si intendono prorogate di anno in anno.
4. Poiché lo studio effettuato dal Laboratorio di Rigenerazione Urbana circa la dislocazione, e l'ampiezza dello spazio pubblico concedibile ai pubblici esercizi, ha avuto riguardo della situazione attuale degli stessi, in caso di nuove istanze presentate da pubblici esercizi di successiva apertura nelle stesse Vie, le stesse verranno istruite in conformità e nel rispetto del presente Regolamento ed ai suoi allegati tecnici.
5. Il presente regolamento poiché relativo a tributi locali, entra in vigore con effetto retroattivo al 01 Gennaio 2019 in applicazione dell'art 53, comma 16, della Legge [23/12/2000](#), n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge [28/12/2001](#), n. 448.

**ART. 30           DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non contrastano con le norme ivi contenute, si intendono rinnovate, ai sensi dell'art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, su richiesta del titolare, con applicazione delle tariffe vigenti.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
PARTE II: SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale  
n° 6 del 28/03/2019**

## **INDICE**

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – DURATA DELLE CONCESSIONI

Art. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Art. 4 – ORARIO

Art. 5 - LIMITAZIONI AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art. 6 - CONCESSIONE DI SPAZI NON ANTISTANTI IL PUBBLICO ESERCIZIO

Art. 7 - CONCESSIONE RICHIESTA DA PIU' PERSONE

Art. 8 - CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 9 - RITIRO DELLA CONCESSIONE

Art. 10 -OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

Art. 11- DIRITTI DI TERZI

Art. 12 -RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Art.13 -SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE SU ISTANZA DEL CONCESSIONARIO

Art.14 - MODIFICA, REVOCA, SOSPENSIONE O RIDOTTA FRUIBILITA' DELLA CONCESSIONE

Art. 15 - SPESE PER LA CONCESSIONE

Art. 16 - PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Art. 17 - CONCESSIONI AD ARTIGIANI ED ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 18 - CONCESSIONI PROPEDEUTICHE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DUAAP

Art. 19 -NORME TRANSITORIE

Art. 20- RINVIO

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina la procedura per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico e le modalità di utilizzo degli spazi, allestiti con strutture di arredo mobili, smontabili e facilmente rimovibili, riservati alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di pubblici esercizi, nonché gli spazi concedibili ai titolari di esercizi commerciali e agli artigiani.

1. Per suolo pubblico si intende:
  - a) area di proprietà pubblica;
  - b) area privata con servitù di pubblico passaggio, non vincolata da altre destinazioni dall'atto di servitù;
  - c) area privata ad uso pubblico non vincolata da altro provvedimento al rilascio della concessione.

## **ART. 2 DURATA DELLE CONCESSIONI**

1. Gli effetti della concessione e la sua durata decorrono dalla data di rilascio della medesima, fatte salve diverse indicazioni contenute nell'atto di concessione e all'articolo 8 comma 2 in materia di subingresso.
2. La durata delle concessioni potrà essere:

**Annuale** (anno solare: 1° Gennaio - 31 Dicembre) rinnovabile su espressa richiesta del titolare del pubblico esercizio. La concessione può essere richiesta anche per un periodo temporale inferiore rispetto all'annualità.

**Pluriennale:** Nel caso in cui l'imprenditore effettui degli investimenti per strutture di particolare pregio (aperte o chiuse) per l'arredo dello spazio esterno, potrà essere richiesta la concessione per l'uso del suolo pubblico, per una durata pluriennale. La durata della concessione non può comunque essere superiore a 5 annualità.
3. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare, modificare o sospendere in ogni tempo la concessione o di sottoporla a limitazioni per ragioni di pubblico interesse.

## **ART. 3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA**

1. Chiunque, per i fini contemplati nel presente Regolamento, intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico transito, inoltra richiesta al Servizio competente per ottenere la concessione, con le modalità stabilite nel presente articolo, e nel rispetto delle Direttive Regionali Suape vigenti.
2. Nell'istanza finalizzata all'ottenimento della concessione di suolo pubblico, redatta in bollo, devono essere riportati tutti gli elementi identificativi della tipologia della concessione richiesta.
3. La domanda nei casi in cui la competenza al rilascio della concessione è del Servizio Suape deve essere presentata esclusivamente tramite modalità telematica con utilizzo del Software Regionale per la gestione delle pratiche relative alle attività produttive, così come previsto dalle direttive Suape vigenti  
In caso di problemi di natura tecnica legati al disservizio momentaneo del software regionale, la presentazione dell'istanza può avvenire via pec.
4. Il procedimento conseguente all'istanza viene gestito con la procedura della conferenza di servizi, nel rispetto delle vigenti Direttive Regionali Suape. In nessun caso può essere accolta l'istanza non completa in quanto priva di dettagli indispensabili al fine dell'identificazione della tipologia dell'occupazione, utilizzo e dimensioni dello spazio richiesto, in base al quale gli enti terzi (Servizio di Viabilità/Polizia Locale, Edilizia Privata, Urbanistica, Servizio per la tutela del paesaggio ecc.) devono esprimere il parere discrezionale di competenza entro i termini previsti dalla conferenza di servizi.

Nel caso in cui la concessione per l'occupazione dell'area sia l'unico titolo da acquisire o è riferita ad un periodo non superiore ai 15 giorni, il richiedente può presentare la richiesta al SUAPE o al Comando di Polizia Locale che procede secondo la disciplina di settore.

5. Le istanze di concessione annuale o pluriennale, devono pervenire entro il 30 settembre dell'anno precedente.

6. Nei casi di concessioni temporanee, le domande devono essere presentate 60 giorni prima rispetto al periodo di occupazione prescelto. Può essere previsto un termine inferiore solo nel caso di concomitanza di manifestazioni, eventi, attività turistico-culturali, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

7. L'accertamento della proprietà dell'area è a carico del richiedente ed è propedeutico all'istanza.

8. Nella domanda di concessione deve essere dimostrata, previa presentazione di elaborati tecnici, la disponibilità di servizi igienici e di scarichi fognari adeguati, nel caso lo spazio concesso costituisca un notevole aumento della superficie e conseguentemente dei coperti destinati alla somministrazione. A tal fine, il parere espresso dalla ASL competente deve ritenersi vincolante e, nel caso di esito sfavorevole, comporta il rigetto dell'istanza, o l'immediata revoca della concessione già rilasciata.

9. Il provvedimento di concessione o di diniego viene emesso dal Servizio competente nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

10. Tutte le concessioni di suolo pubblico devono essere pubblicate nel rispetto della normativa sulla privacy.

#### **ART. 4 ORARIO**

1. L'utilizzo del suolo è consentito negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale, trattandosi di vincolo orario relativo alla sola concessione di suolo pubblico, da rispettare tassativamente.

2. Al termine dell'orario indicato, gli arredi dovranno essere portati all'interno dei locali, rispettando le norme di decoro e di sicurezza.

3. Nel caso in cui non venga indicato un termine orario il suolo pubblico può essere utilizzato per l'intera giornata nel rispetto delle norme che disciplinano la quiete, la sicurezza e l'ordine pubblico.

#### **ART. 5 LIMITAZIONI AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

1. Ai concessionari non è consentito:

- a) il posizionamento di strutture o parti di esse se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade ad alta intensità di traffico di veicoli ai sensi del Codice della Strada o limitrofe agli incroci;
- b) il posizionamento di strutture o parti di esse in contrasto con il Codice della Strada. In particolare, in prossimità di intersezioni viarie, le concessioni non possono costituire ostacolo alla visuale di sicurezza;
- c) il posizionamento di strutture o parti di esse su sede stradale (carreggiata o aree destinate a stalli di sosta) se non previo parere positivo dei Servizi interessati. In ogni caso non è consentito posizionare strutture o parti di esse su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici;

2. E' consentito posizionare strutture o parti di esse sulla strada a condizione che sia garantito il passaggio pedonale nonché il transito e la manovra dei mezzi di soccorso. In ogni caso la parte residua rimanente della carreggiata non può essere inferiore a mt. 3,5. Il rispetto di tali condizioni è dimostrato dal richiedente negli appositi elaborati grafici allegati alla domanda di concessione.

3. Ferme restando le altre limitazioni, divieti o deroghe stabiliti dal Codice della Strada, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita così come stabilito dall'art. 20 dello stesso codice.

4. Nei marciapiedi le occupazioni non possono ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni stradali, così come stabilito dal Codice della Strada. Non possono essere presi in considerazione progetti in cui sia indicata una distanza inferiore. In nessun caso può essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici e di altra segnaletica orizzontale o verticale.

5. La distanza del filo della concessione dai passi carrai, non può essere inferiore a metri 2,00. Il limite di mt. 2 può essere derogato, limitatamente al centro storico individuata nella planimetria allegata come categoria 1.
6. L'uso del suolo concesso non può occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, comunali o comunque autorizzati, oltre che vetrine e portoni e deve risultare conforme alla normativa sulle barriere architettoniche per l'accessibilità di soggetti diversamente abili. Nel caso in cui le aree da occupare siano tra quelle analizzate nelle schede tecniche allegate, dovranno rispettarsi le condizioni ivi indicate.
7. La distanza del filo della concessione da panchine, fontane e scalinate non può essere inferiore a metri 2,00.
8. L'Amministrazione Comunale può stabilire limitazioni al rilascio delle concessioni su Piazze, aree verdi e spazi aperti al fine di non snaturare l'originaria funzione di pubblica fruizione.

## **ART. 6 CONCESSIONE DI SPAZI NON ANTISTANTI IL PUBBLICO ESERCIZIO**

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico vengono di norma rilasciate solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio per il quale sono richiesti; l'area di occupazione deve corrispondere alla proiezione del fronte dell'unità immobiliare in cui è ubicato il pubblico esercizio.
2. In via eccezionale, e fatti salvi i diritti dei terzi, possono essere valutate le richieste di occupazione di suolo pubblico anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio, purché la distanza non superi i 30 metri dallo stesso pubblico esercizio. In ogni caso deve essere rispettato quanto stabilito all'art. 5 c.1 lett.a.
3. Nel caso di occupazioni antistanti ingressi privati, vetrine (allestite e non), insegne o ingressi di attività commerciali, artigianali o di servizi, l'occupazione può essere concessa previo nulla osta dei titolari dell'esercizio e/o dei condomini interessati. Dovrà essere in ogni caso garantita una distanza di almeno mt. 2,00 in corrispondenza dell'ingresso del condominio e delle attività sopra indicate.
4. Salvo in caso di manifestazioni, eventi organizzati o patrocinati dall'Amministrazione, non può essere consentita l'occupazione di suolo pubblico adiacente ai luoghi di culto.

## **ART. 7 CONCESSIONE RICHIESTA DA PIU' PERSONE**

1. L'Amministrazione Comunale può stabilire vincoli dimensionali alla concessione di suolo pubblico anche in riferimento alle aree non contemplate nelle schede tecniche redatte dal Laboratorio di Rigenerazione urbana ed allegate al presente Regolamento.
2. Fatte salve le limitazioni di cui al comma 1, qualora un'area venga richiesta da più titolari di pubblici esercizi, il Servizio competente, fatta salva la possibilità di non concederla, può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse.
3. In alternativa, il suolo viene concesso proporzionalmente ai richiedenti, comparando l'interesse pubblico con quello dei privati, tenuto conto dei criteri di seguito descritti, in ordine di priorità:
  - a) vicinanza degli esercizi rispetto alla superficie richiesta;
  - b) anzianità nella titolarità di autorizzazione del pubblico esercizio; in caso di subentro, si considera il titolo originario;
  - c) dimensione interna del pubblico esercizio; il suolo viene concesso in proporzione diretta alla superficie di somministrazione interna;
  - d) dimensione del suolo richiesto, con priorità alle richieste di superficie minore;
4. La priorità spetta in ogni caso alle domande presentate dai titolari di pubblici esercizi rispetto agli esercenti attività artigianali o commerciali.
5. Nei casi di cui al presente articolo, i termini di conclusione del procedimento di cui all'articolo 3, comma 9, sono aumentati di ulteriori 30 giorni.

**ART. 8**  
**CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE**

1. La concessione è strettamente personale ed è, conseguentemente, vietato il trasferimento o la sub concessione a terzi. Essa è valida esclusivamente per la durata, per la superficie, per l'utilizzo e per gli arredi specificati nel provvedimento di concessione.
2. La reintestazione della concessione è ammessa in caso di subentro nella titolarità del pubblico esercizio; la richiesta è presentata obbligatoriamente dal nuovo titolare entro 30 giorni dal subentro.
3. Gli stalli oggetto di concessione devono essere dettagliatamente individuati e rappresentati nelle domanda di concessione.
4. La concessione indica gli obblighi del concessionario che devono essere rigidamente rispettati a pena di sanzione e, nei casi più gravi, di decadenza di cui all'articolo 18 della parte generale del presente regolamento.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale può essere stabilito il versamento di una cauzione a garanzia del rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella concessione, inclusa la corretta e costante pulizia dell'area.

**ART. 9**  
**ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCESSORIO**

1. il Servizio competente al rilascio della concessione comunica tempestivamente al richiedente, via pec all'indirizzo indicato nella domanda, l'esito dell'istruttoria. In caso di esito positivo, comunica al richiedente l'importo del canone dovuto. L'adozione del provvedimento concessorio, è condizionato all'esibizione della ricevuta di pagamento della prima rata del canone COSAP. La prima rata deve essere versata entro dieci giorni dalla comunicazione di conclusione dell'istruttoria procedimentale, propedeutica al rilascio del provvedimento. Nelle more dell'esibizione della ricevuta di pagamento, non è consentito al richiedente, di utilizzare lo spazio richiesto.
2. Il richiedente che abbia deciso di rinunciare all'occupazione di suolo pubblico richiesto è tenuto a darne comunicazione agli uffici prima dell'emissione del provvedimento da parte del servizio competente. In caso contrario è obbligato a pagare il canone COSAP per l'importo pari ad una mensilità.

**ART. 10**  
**OBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE**

1. Il titolare della concessione deve rispettare tutte le indicazioni contenute nella concessione ed in particolare:
  - a) occupare la porzione di suolo pubblico concesso esclusivamente con gli arredi indicati in concessione rispettando i limiti posti e svolgervi solo le attività in essa esplicitate, negli orari indicati nel provvedimento;
  - b) attenersi scrupolosamente alle disposizioni sul ritiro e custodia degli arredi, contenute nella concessione, nell'orario in essa stabilito;
  - c) disporre le strutture sullo spazio occupato in modo da non danneggiare le opere esistenti;
  - d) mantenere puliti, ordinati e curati gli spazi concessi e gli arredi con i quali è consentito l'utilizzo dell'area e procedere al versamento della relativa cauzione a garanzia della pulizia dell'area, se richiesta.
  - e) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - f) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
  - g) rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico e adottare tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla quiete pubblica;
  - h) comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni anagrafiche, della ragione sociale, della pec, o altri dati richiesti dal Servizio competente;
  - i) conservare l'originale del provvedimento di concessione a disposizione dei soggetti preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;

l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti l'attività svolta sulle aree stesse.

2. L'uso dello suolo concesso deve essere contemplato nel piano di autocontrollo redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento C.E. n. 852/2004 (HACCP).

#### **ART. 11 DIRITTI DI TERZI**

1. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

2. I concessionari sono ritenuti unici responsabili degli eventuali danni arrecati a persone e/o cose derivanti sia direttamente che indirettamente dall'esercizio dell'attività. L'Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità.

#### **ART. 12 RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. Se non sussistono motivi ostativi di pubblico interesse, sanzioni inerenti l'esclusione del rinnovo o altri gravi motivi accertati, la concessione può essere rinnovata alla scadenza, previa presentazione di comunicazione autocertificante il mantenimento delle strutture autorizzate, da inoltrare al Servizio competente almeno 60 giorni prima della scadenza. Tale comunicazione di proseguimento contiene le seguenti dichiarazioni asseverate da un Tecnico abilitato:

- a) persistenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento;
- b) attestazione della completa conformità del suolo a quello precedentemente concesso, mediante presentazione di idonea documentazione fotografica;
- c) avvenuto regolare pagamento del canone COSAP sino all'ultima rata dovuta; in caso contrario non verrà rinnovata la concessione, fino ad assolvimento del debito;
- d) conferma di eventuali nulla osta di condomini o altri soggetti interessati, presentati al momento dell'istanza originaria o presentazione di nulla osta inizialmente non necessari.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di ridistribuire annualmente gli spazi concessi.

#### **ART. 13 SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE SU ISTANZA DEL CONCESSIONARIO**

1. Il titolare del pubblico esercizio, per comprovati motivi, può chiedere la sospensione temporanea della concessione.

2. Nel periodo di sospensione, la superficie oggetto di concessione deve essere liberata da ogni elemento di arredo.

#### **ART. 14 MODIFICA, REVOCA, SOSPENSIONE O RIDOTTA FRUIBILITA' DELLA CONCESSIONE**

1. Il Servizio competente al rilascio, con provvedimento motivato, può revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento la concessione rilasciata, ovvero può imporre nuove condizioni per sopravvenute variazioni del contesto ambientale o per motivi di interesse pubblico, che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Qualora, ai sensi del comma precedente, la concessione venga sospesa per un periodo inferiore a 15 giorni, il titolare non può vantare alcun diritto al rimborso o alla riduzione del canone; se la concessione viene revocata o viene sospesa per un periodo superiore ai 15 giorni, il titolare ha diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone limitatamente al periodo non usufruito.

3. L'occupazione degli spazi pubblici concessi, può essere sospesa per ragioni di pubblico interesse e per un limitato periodo di tempo in occasione di fiere, mercati, manifestazioni quale la sfilata dei carri allegorici in occasione del Carnevale Tempiese. In questi casi il concessionario deve lasciare libero il suolo pubblico su semplice richiesta dei Servizi competenti, con preavviso di almeno giorni quindici, salvo casi di comprovata urgenza, per il tempo strettamente necessario e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzi di

sorta. In caso di inerzia dell'interessato vi provvede d'ufficio il Servizio competente con l'ausilio della Polizia Locale con addebito delle relative spese dell'intervento alla parte inadempiente.

4. Nel caso in cui venga installato un cantiere edile privato o pubblico sulla medesima area concessa, il titolare della concessione relativa al cantiere, deve dare comunicazione al titolare del pubblico esercizio e all'ufficio competente al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico almeno 30 giorni prima, salvo casi di comprovata urgenza. Nel caso in cui il cantiere venga collocato nelle immediate vicinanze impedendo in tutto o in parte la fruizione del suolo del pubblico esercizio per un periodo superiore a 15 giorni, il pagamento del canone può essere ridotto o sospeso su richiesta motivata.

#### **ART. 15 SPESE PER LA CONCESSIONE**

1. Le spese per imposte, tasse, diritti e qualsiasi altra spesa inerente e conseguente al rilascio dell'atto di concessione sono ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto.

#### **ART. 16 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI**

1. Nel caso sia stato accertato un utilizzo del suolo e delle attrezzature difforme da quanto previsto nella concessione, il Servizio competente applica le seguenti sanzioni:

a) in caso di.

- ampliamento abusivo inferiore al 30% della superficie concessa
- posizionamento di arredi difformi da quelli concessi
- mancato rispetto degli orari della concessione
- mancato ritiro degli arredi e attrezzature negli orari indicati in concessione
- mancato rispetto delle altre prescrizioni contenute nella concessione
- mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico o disturbo alla quiete pubblica.

a1) sospensione della concessione per 7 giorni, in occasione del primo accertamento, con obbligo di rimozione degli arredi dall'area concessa;

a2) sospensione della concessione per 15 giorni, in occasione del secondo accertamento entro ventiquattro mesi, con obbligo di rimozione degli arredi dall'area concessa;

a3) revoca in occasione del terzo accertamento entro ventiquattro mesi;

a4) Immediata rimozione degli arredi difformi a quelli autorizzati, e obbligo di ripristino con altri conformi alla tipologia concessa. Nel caso in cui il concessionario non provveda alla rimozione e sostituzione degli arredi nei termini intimati ai sensi della L. 241/1990, la concessione del suolo pubblico viene revocata. Il concessionario è in ogni caso obbligato al pagamento del canone COSAP.

b) In caso di ampliamento abusivo superiore al 30% della superficie concessa, effettuazione di spettacoli o intrattenimenti non autorizzati, posizionamento di attrezzature non amovibili o non facilmente amovibili che rechino intralcio, altre violazioni di prescrizioni espressamente definite gravi nell'atto di concessione:

b1) sospensione della concessione per 30 giorni, in occasione del primo accertamento con obbligo di rimozione degli arredi dall'area concessa;

b2) revoca in occasione del secondo accertamento entro ventiquattro mesi;

2. La sospensione di cui al comma 1 si applicano anche in caso sia stato effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta.

3. Sono fatte salve tutte le ulteriori sanzioni, anche penali, applicabili ai sensi della normativa generale di settore o di altri regolamenti comunali.

#### **ART.17 OCCUPAZIONI ABUSIVE**

Chiunque occupi abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottemperi alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal Codice Della Strada Art. 20 Commi 4 e 5.

Il titolare di un'attività che ha subito una sanzione da parte degli organi competenti per occupazione di suolo totalmente abusiva, non può ottenere il rilascio della concessione del suolo pubblico, su cui sia stata accertata la violazione, per l'anno in cui risulta notificata la violazione stessa. Nel caso in cui il suddetto titolare avesse presentato istanza ma non ottenuto la concessione nel periodo della violazione, il procedimento per il rilascio della concessione è sospeso per due mesi.

#### **ART.18 CONCESSIONI AD ARTIGIANI ED ESERCIZI COMMERCIALI**

1. I titolari di un'attività artigianale possono chiedere la concessione di suolo pubblico antistante il locale per un massimo di 7 metri quadrati e per il posizionamento di sedute facilmente amovibili, quali panchine di cortesia, con esclusione di tavolini e sedie ed, all'interno di tale spazio, possono essere collocati cestini per la raccolta dei rifiuti, di cui l'Amministrazione Comunale può anche imporre il posizionamento, da mantenere e svuotare a cura del concessionario.

2. I titolari di esercizi commerciali possono chiedere la concessione di suolo pubblico antistante il locale per il posizionamento di elementi facilmente amovibili quali porta cartoline, porta gadget, manichini, per un massimo di 7 metri quadri. Gli elementi devono essere rimossi durante l'orario di non attività dell'esercizio. Può essere valutata la possibilità di consentire il permanere di piccole strutture purché non arrechino disturbo o pericolo negli orari in cui non sono custodite.

3.L'occupazione del suolo pubblico è assoggettata al pagamento del canone COSAP e alle disposizioni previste dal presente regolamento.

#### **ART.19 NORME TRANSITORIE**

1. Le concessioni annuali rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento mantengono validità fino al rilascio della nuova concessione, adeguata alle prescrizioni del presente regolamento, purché la domanda sia presentata nei termini di cui al successivo comma 4.

2. In caso di subingresso, di modifica della superficie e di integrazione con nuovi elementi di arredo si applicano le norme del presente Regolamento.

3. I titolari di concessioni a "tacito rinnovo" devono ripresentare la domanda di concessione e la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento nel rispetto dei termini previsti dal comma 4 del presente articolo, ai fini del rilascio di una nuova concessione adeguata alle prescrizioni del presente regolamento.

4. Per l'anno 2019 i termini di presentazione delle istanze sono fissati entro il sessantesimo giorno dalla data di approvazione del presente regolamento.

#### **ART. 20 RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Il presente regolamento poiché relativo a tributi locali, entra in vigore con effetto retroattivo al 01 Gennaio 2019 in applicazione dell'art 53, comma 16, della Legge [23/12/2000](#), n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge [28/12/2001](#), n. 448.



*Laboratorio di Rigenerazione Urbana  
Comune di Tempio Pausania*

---

**DIRETTIVE PER L'INSTALLAZIONE DI DEHOR,  
ARREDI ED ALLESTIMENTI ESTERNI**

**Analisi primo nucleo urbano  
“SISTEMA CENTRO STORICO”**



Il presente documento è composto da:

**Prima parte**

**- SCHEDE DI DETTAGLIO RELATIVE ALLE VIE INTERESSATE DALLE OCCUPAZIONI**

**Seconda parte**

**- ABACO DEGLI ELEMENTI**

SCHEDA 1— ELEMENTI DI ARREDO

SCHEDA 2— ELEMENTI TIPOLOGICI

SCHEDA 3—ELEMENTI DI COPERTURA

SCHEDA 4—GAZEBO

SCHEDA 5—DEHOR

## INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



### DATI TECNICI:

**LUNGHEZZA:** max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

**PROFONDITA':** calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

## LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A STRUTTURA APERTA
- B STRUTTURA CHIUSA
- C STRUTTURA LEGGERA
- A/B STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/B/C STRUTTURA APERTA, CHIUSA O LEGGERA

## DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

### A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Scelta di un solo elemento per tipologia:

ELEMENTI AMMESSI	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	ELEMENTI VIETATI
• TIPOLOGIA DI BASE:			
✓ ARREDO ESTERNO	SCHEDA 1A + 1B	Come da scheda	✗ TAPPETI
✓ PEDANA + ARREDO ESTERNO	SCHEDA 2A + 1A + 1B	Come da scheda	

### • TIPOLOGIA DI COPERTURA:

✓ TENDA PARASOLE	SCHEDA 3A	BEIGE	✗ PERGOLA IN LEGNO
✓ OMBRELLONE	SCHEDA 3B	BEIGE	

### • TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:

✓ FIORIERE	SCHEDA 2B		✗ GRIGLIE
✓ PARAPETTI (solo con pedana)	SCHEDA 2B		✗ TENDE
✓ PARAVENTI (solo con pedana)	SCHEDA 2B		

### A\* STRUTTURA SOLO TAVOLINI E OMBRELLONE (area da liberare in occasione di manifestazioni)

Sulla parte rialzata della piazza sono consentite solo occupazioni costituite da:

✓ ARREDO ESTERNO	SCHEDA 1A + 1B	Come da scheda
✓ OMBRELLONE	SCHEDA 3B	BEIGE


### B STRUTTURA CHIUSA

TIPOLOGIE AMMESSE	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	TIPOLOGIE VIETATE
✓ DEHOR + ARREDO	SCHEDA 5A + 1A + 1B	Come da scheda	

### C STRUTTURA GAZEBO

TIPOLOGIE AMMESSE	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	TIPOLOGIE VIETATE
✓ GAZEBO	SCHEDA 4A	BEIGE	✗ TENDONI
✓ ARREDO	SCHEDA 1A + 1B	Come da scheda	✗ BALDACCHINO

## INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



### DATI TECNICI:

**LUNGHEZZA:** max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

**PROFONDITA':** calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

## LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A STRUTTURA APERTA
- B STRUTTURA CHIUSA
- C STRUTTURA LEGGERA
- A/B STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C STRUTTURA APERTA O LEGGERA

## DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

### A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Scelta di un solo elemento per tipologia:

ELEMENTI AMMESSI	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	ELEMENTI VIETATI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TIPOLOGIA DI BASE:</b></li> <li>✓ ARREDO ESTERNO</li> <li>✓ PEDANA + ARREDO ESTERNO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SCHEDA 1A + 1B</li> <li>SCHEDA 2A + 1A + 1B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Come da scheda</li> <li>Come da scheda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ TAPPETI</li> </ul>

### • TIPOLOGIA DI COPERTURA:

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ TENDA PARASOLE</li> <li>✓ OMBRELLONE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SCHEDA 3A</li> <li>SCHEDA 3B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Come da scheda</li> <li>Come da scheda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ PERGOLA IN LEGNO</li> </ul>
--	--	--	--

### • TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FIORIERE</li> <li>✓ PARAPETTI (solo con pedana)</li> <li>✓ PARAVENTI (solo con pedana)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SCHEDA 2B</li> <li>SCHEDA 2B</li> <li>SCHEDA 2B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ GRIGLIE</li> <li>✗ TENDE</li> </ul>
--	---	--

### B STRUTTURA CHIUSA

TIPOLOGIE AMMESSE	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	TIPOLOGIE VIETATE
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DEHOR + ARREDO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SCHEDA 5A + 1A + 1B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Come da scheda</li> </ul>	

# PIAZZA PURGATORIO

## INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



### DATI TECNICI:

**LUNGHEZZA:** max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

**PROFONDITA'**: calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

## LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A STRUTTURA APERTA
- B STRUTTURA CHIUSA
- C STRUTTURA LEGGERA
- A/B STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C STRUTTURA APERTA O LEGGERA

## DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

### A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Scelta di un solo elemento per tipologia:

ELEMENTI AMMESSI      RIFERIMENTO ABACO      COLORI      ELEMENTI VIETATI

#### • TIPOLOGIA DI BASE:

- ✓ ARREDO ESTERNO      SCHEDA 1A + 1B      Come da scheda      X TAPPETI
- ✓ PEDANA + ARREDO ESTERNO      SCHEDA 2A + 1A + 1B      Come da scheda


#### • TIPOLOGIA DI COPERTURA:

- ✓ OMBRELLONE      SCHEDA 3B      Come da scheda      X PERGOLA IN LEGNO

#### • TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:

- ✓ FIORIERE      SCHEDA 2B      X GRIGLIE
- ✓ PARAPETTI (solo con pedana)      SCHEDA 2B      X TENDE
- ✓ PARAVENTI (solo con pedana)      SCHEDA 2B

## INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



### DATI TECNICI:

**LUNGHEZZA:** max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare uno spazio più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

**PROFONDITA':** calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

## LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A STRUTTURA APERTA B STRUTTURA CHIUSA C STRUTTURA LEGGERA
- A/B STRUTTURA APERTA O CHIUSA A/C STRUTTURA APERTA O LEGGERA

## DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

### A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Sceita di un solo elemento per tipologia:

ELEMENTI AMMESSI RIFERIMENTO ABACO COLORI ELEMENTI VIETATI

#### • TIPOLOGIA DI BASE:

- ✓ ARREDO ESTERNO SCHEDA 1A + 1B *Come da scheda* ✗ TAPPETI
- ✓ PEDANA + ARREDO ESTERNO SCHEDA 2A + 1A + 1B *Come da scheda*

#### • TIPOLOGIA DI COPERTURA:

- ✓ TENDA PARASOLE SCHEDA 3A **BEIGE** ✗ PERGOLA IN LEGNO
- ✓ OMBRELLONE SCHEDA 3B **BEIGE**

#### • TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:


- ✓ FIORIERE SCHEDA 2B ✗ GRIGLIE
- ✓ PARAPETTI (solo con pedana) SCHEDA 2B ✗ TENDE
- ✓ PARAVENTI (solo con pedana) SCHEDA 2B

### B STRUTTURA CHIUSA

TIPOLOGIE AMMESSE RIFERIMENTO ABACO COLORI TIPOLOGIE VIETATE

- ✓ DEHOR + ARREDO SCHEDA 5A + 1A + 1B *Come da scheda*

## INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



### DATI TECNICI:

**DIMENSIONE:** lunghezza e profondità max come definita in planimetria, nel rispetto degli elementi costituenti la piazza e dei passaggi minimi.

## LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A STRUTTURA APERTA B STRUTTURA CHIUSA C STRUTTURA LEGGERA
- A/B STRUTTURA APERTA O CHIUSA A/C STRUTTURA APERTA O LEGGERA

## DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

### A\* STRUTTURA SOLO TAVOLINI E OMBRELLONE


Individuata come di seguito:

- ✓ ARREDO ESTERNO SCHEDA 1A + 1B *Come da scheda*
- ✓ OMBRELLONE SCHEDA 3B **BORDEAUX**

### C STRUTTURA GAZEBO

TIPOLOGIE AMMESSE	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	TIPOLOGIE VIETATE
<span style="color: green;">✓</span> GAZEBO	SCHEDA 4A	<b>BORDEAUX</b>	<span style="color: red;">X</span> TENDONI
<span style="color: green;">✓</span> ARREDO	SCHEDA 1A + 1B	<i>Come da scheda</i>	<span style="color: red;">X</span> BALDACCHINO

## INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



**DATI TECNICI:**

**DIMENSIONE:** lunghezza e profondità max come definita in planimetria.

## LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A** STRUTTURA APERTA
- B** STRUTTURA CHIUSA
- C** STRUTTURA LEGGERA
- A/B** STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C** STRUTTURA APERTA O LEGGERA

## DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

### **A** STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Individuata come di seguito:

ELEMENTI AMMESSI      RIFERIMENTO ABACO      COLORI      ELEMENTI VIETATI

- **TIPOLOGIA DI BASE:**

✓ PEDANA + ARREDO ESTERNO      SCHEDA 2A + 1A + 1B      Come da scheda      ✗ TAPPETI

- **TIPOLOGIA DI COPERTURA:**

✓ TENDA PARASOLE      SCHEDA 3A      **GRIGIO TORTORA**      ✗ PERGOLA IN LEGNO

- **TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:**

✓ PARAPETTI      SCHEDA 2B      ✗ TENDE

✓ PARAVENTI      SCHEDA 2B      ✗ GRIGLIE

## INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



Possibilità di occupazione del porticato antistante l'attività commerciale, e della parte a ridosso, sulla sede stradale, con eliminazione di n. 2 stalli.

### DATI TECNICI:

**DIMENSIONE:** lunghezza e profondità max come definita in planimetria.

## LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A STRUTTURA APERTA
- B STRUTTURA CHIUSA
- C STRUTTURA LEGGERA
- A/B STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C STRUTTURA APERTA O LEGGERA

## DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

### A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Sceita di un solo elemento per tipologia:

ELEMENTI AMMESSI      RIFERIMENTO ABACO      COLORI      ELEMENTI VIETATI

#### • TIPOLOGIA DI BASE:

- ✓ SOLO ARREDO ESTERNO      SCHEDA 1A + 1B      *Come da scheda*      ✗ TAPPETI
- ✓ PEDANA E ARREDO ESTERNO      SCHEDA 2A + 1A + 1B      *Come da scheda*

#### • TIPOLOGIA DI COPERTURA:

- ✓ OMBRELLONE      SCHEDA 3B      **GRIGIO TORTORA**

#### • TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:

- ✓ FIORIERE      SCHEDA 2B      ✗ GRIGLIE
- ✓ PARAPETTI (solo con pedana)      SCHEDA 2B      ✗ TENDE
- ✓ PARAVENTI (solo con pedana)      SCHEDA 2B

### A\* SOLO ARREDO ESTERNO

Individuata come di seguito:

- ✓ ARREDO ESTERNO      SCHEDA 1A + 1B      *Come da scheda*

## INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



### DATI TECNICI:

**LUNGHEZZA:** max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

**PROFONDITA':** calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

## LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A** STRUTTURA APERTA
- B** STRUTTURA CHIUSA
- C** STRUTTURA LEGGERA
- A/B** STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C** STRUTTURA APERTA O LEGGERA

## DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

### A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Scelta di un solo elemento per tipologia:

ELEMENTI AMMESSI      RIFERIMENTO ABACO      COLORI      ELEMENTI VIETATI

#### • TIPOLOGIA DI BASE:

- ✓ SOLO ARREDO ESTERNO      SCHEDA 1A      Come da scheda      ✗ TAPPETI
- ✓ PEDANA E ARREDO ESTERNO      SCHEDA 1B      Come da scheda

#### • TIPOLOGIA DI COPERTURA:

- ✓ TENDA PARASOLE      SCHEDA 3A      BORDEAUX      ✗ PERGOLA IN LEGNO
- ✓ OMBRELLONE      SCHEDA 3B      BORDEAUX

#### • TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:

- ✓ FIORIERE      SCHEDA 2B      ✗ GRIGLIE
- ✓ PARAPETTI (solo con pedana)      SCHEDA 2B      ✗ TENDE
- ✓ PARAVENTI (solo con pedana)      SCHEDA 2B

### B STRUTTURA CHIUSA

TIPOLOGIE AMMESSE      RIFERIMENTO ABACO      COLORI      TIPOLOGIE VIETATE

- ✓ DEHOR + ARREDO      SCHEDA 5A + 1A + 1B      Come da scheda

Nel caso di nuove occupazioni non previste, queste potranno essere autorizzate alle seguenti condizioni:

- larghezza pari al fronte commerciale;
- profondità 2,50 m a condizione che rimanga una larghezza di carreggiata libera non inferiore a 3,50 m.

## INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



### DATI TECNICI:

**LUNGHEZZA:** max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

**PROFONDITA':** calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

## LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A** STRUTTURA APERTA
- B** STRUTTURA CHIUSA
- C** STRUTTURA LEGGERA
- A/B** STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C** STRUTTURA APERTA O LEGGERA

## DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

### A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Scelta di un solo elemento per tipologia:

ELEMENTI AMMESSI	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	ELEMENTI VIETATI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TIPOLOGIA DI BASE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SOLO ARREDO ESTERNO SCHEDA 1A <i>Come da scheda</i></li> <li>✓ PEDANA E ARREDO ESTERNO SCHEDA 1B <i>Come da scheda</i></li> </ul> </li> <li>• <b>TIPOLOGIA DI COPERTURA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ TENDA PARASOLE SCHEDA 3A <b>BORDEAUX</b></li> <li>✓ OMBRELLONE SCHEDA 3B <b>BORDEAUX</b></li> </ul> </li> <li>• <b>TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FIORIERE SCHEDA 2B</li> <li>✓ PARAPETTI (solo con pedana) SCHEDA 2B</li> <li>✓ PARAVENTI (solo con pedana) SCHEDA 2B</li> </ul> </li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ TAPPETI</li> <li>✗ PERGOLA IN LEGNO</li> <li>✗ GRIGLIE</li> <li>✗ TENDE</li> </ul>


### B STRUTTURA CHIUSA

TIPOLOGIE AMMESSE	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	TIPOLOGIE VIETATE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>STRUTTURA CHIUSA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DEHOR + ARREDO SCHEDA 5A + 1A + 1B <i>Come da scheda</i></li> </ul> </li> </ul>			

Nel caso di nuove occupazioni non previste, queste potranno essere autorizzate alle seguenti condizioni:

- larghezza pari al fronte commerciale;
- profondità 2,50 m a condizione che rimanga una larghezza di carreggiata libera non inferiore a 3,50 m.

## INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



### DATI TECNICI:

**LUNGHEZZA:** max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

**PROFONDITA':** calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

## LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A** STRUTTURA APERTA
- B** STRUTTURA CHIUSA
- C** STRUTTURA LEGGERA
- A/B** STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C** STRUTTURA APERTA O LEGGERA

## DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

### A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Scelta di un solo elemento per tipologia:

ELEMENTI AMMESSI	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	ELEMENTI VIETATI
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SOLO ARREDO ESTERNO</li> <li>✓ PEDANA E ARREDO ESTERNO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SCHEDA 1A</li> <li>SCHEDA 1B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Come da scheda</li> <li>Come da scheda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ TAPPETI</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• TIPOLOGIA DI COPERTURA:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SCHEDA 3A</li> <li>SCHEDA 3B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BORDEAUX</li> <li>BORDEAUX</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ PERGOLA IN LEGNO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SCHEDA 2B</li> <li>SCHEDA 2B</li> <li>SCHEDA 2B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GRIGLIE</li> <li>TENDE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ GRIGLIE</li> <li>✗ TENDE</li> </ul>

### B STRUTTURA CHIUSA


TIPLOGIE AMMESSE	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	TIPLOGIE VIETATE
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DEHOR + ARREDO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SCHEDA 5A + 1A + 1B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Come da scheda</li> </ul>	

Nel caso di nuove occupazioni non previste, queste potranno essere autorizzate alle seguenti condizioni:

- larghezza pari al fronte commerciale;
- profondità max 2,50 m a condizione che rimanga una larghezza di carreggiata libera non inferiore a 3,50 m.

# PIAZZA E VIA MAZZINI

## INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



### DATI TECNICI:

**LUNGHEZZA:** max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

**PROFONDITA':** calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

## LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A STRUTTURA APERTA
- B STRUTTURA CHIUSA
- C STRUTTURA LEGGERA
- A/C STRUTTURA APERTA O LEGGERA


## DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

### A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Scelta di un solo elemento per tipologia:

ELEMENTI AMMESSI	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	ELEMENTI VIETATI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TIPOLOGIA DI BASE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SOLO ARREDO ESTERNO</li> <li>✓ PEDANA E ARREDO ESTERNO</li> </ul> </li> <li>• <b>TIPOLOGIA DI COPERTURA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ TENDA PARASOLE</li> <li>✓ OMBRELLONE</li> </ul> </li> <li>• <b>TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FIORIERE</li> <li>✓ PARAPETTI (solo con pedana)</li> <li>✓ PARAVENTI (solo con pedana)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SCHEDA 1A</li> <li>SCHEDA 1B</li> <li>SCHEDA 3A</li> <li>SCHEDA 3B</li> <li>SCHEDA 2B</li> <li>SCHEDA 2B</li> <li>SCHEDA 2B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Come da scheda</li> <li>Come da scheda</li> <li>Come da scheda</li> <li>Come da scheda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>X TAPPETI</li> <li>X PERGOLA IN LEGNO</li> <li>X GRIGLIE</li> <li>X TENDE</li> </ul>

## INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



### DATI TECNICI:

**LUNGHEZZA:** max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

**PROFONDITA'**: calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

## LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A** STRUTTURA APERTA
- B** STRUTTURA CHIUSA
- C** STRUTTURA LEGGERA
- A/B** STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C** STRUTTURA APERTA O LEGGERA

## DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

### A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Scelta di un solo elemento per tipologia:

ELEMENTI AMMESSI      RIFERIMENTO ABACO      COLORI      ELEMENTI VIETATI

#### • TIPOLOGIA DI BASE:

- ✓ SOLO ARREDO ESTERNO      SCHEDA 1A      Come da scheda      X TAPPETI
- ✓ PEDANA E ARREDO ESTERNO      SCHEDA 1B      Come da scheda


#### • TIPOLOGIA DI COPERTURA:

- ✓ OMBRELLONE      SCHEDA 3B      Come da scheda

#### • TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:

- ✓ FIORIERE      SCHEDA 2B      X GRIGLIE
- ✓ PARAPETTI (solo con pedana)      SCHEDA 2B      X TENDE
- ✓ PARAVENTI (solo con pedana)      SCHEDA 2B

## INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



### DATI TECNICI:

**LUNGHEZZA:** massima pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

**PROFONDITA':** calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

## LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A** STRUTTURA APERTA
- B** STRUTTURA CHIUSA
- C** STRUTTURA LEGGERA
- A/B** STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C** STRUTTURA APERTA O LEGGERA

## DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

### A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)


Sceita di un solo elemento per tipologia:

ELEMENTI AMMESSI	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	ELEMENTI VIETATI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TIPOLOGIA DI BASE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SOLO ARREDO ESTERNO SCHEDA 1A <i>Come da scheda</i> X TAPPETI</li> <li>✓ PEDANA E ARREDO ESTERNO SCHEDA 1B <i>Come da scheda</i></li> </ul> </li> <li>• <b>TIPOLOGIA DI COPERTURA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ TENDA PARASOLE SCHEDA 3A <i>Come da scheda</i> X PERGOLA IN LEGNO</li> <li>✓ OMBRELLONE SCHEDA 3B <i>Come da scheda</i></li> </ul> </li> <li>• <b>TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FIORIERE SCHEDA 2B X GRIGLIE</li> <li>✓ PARAPETTI (solo con pedana) SCHEDA 2B X TENDE</li> <li>✓ PARAVENTI (solo con pedana) SCHEDA 2B</li> </ul> </li> </ul>			

### C STRUTTURA GAZEBO

TIPOLOGIE AMMESSE	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	TIPOLOGIE VIETATE
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ GAZEBO SCHEDA 4A <i>Come da scheda</i> X TENDONI</li> <li>✓ ARREDO SCHEDA 1A + 1B <i>Come da scheda</i> X BALDACCHINO</li> </ul>			

## INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



### DATI TECNICI:

**LUNGHEZZA:** max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

**PROFONDITA':** calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

## LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A** STRUTTURA APERTA
- B** STRUTTURA CHIUSA
- C** STRUTTURA LEGGERA
- A/B** STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C** STRUTTURA APERTA O LEGGERA

## DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

### A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Scelta di un solo elemento per tipologia:

TIPOLOGIE AMMESSE      RIFERIMENTO ABACO      COLORI      ELEMENTI VIETATI

#### • TIPOLOGIA DI BASE:

- ✓ SOLO ARREDO ESTERNO      SCHEDA 1A      X TAPPETI
- ✓ PEDANA E ARREDO ESTERNO      SCHEDA 1B

#### • TIPOLOGIA DI COPERTURA:

- ✓ TENDA PARASOLE      SCHEDA 3A      Come da scheda      X PERGOLA IN LEGNO
- ✓ OMBRELLONE      SCHEDA 3B      Come da scheda

#### • TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:


- ✓ FIORIERE      SCHEDA 2B      X GRIGLIE
- ✓ PARAPETTI (solo con pedana)      SCHEDA 2B      X TENDE
- ✓ PARAVENTI (solo con pedana)      SCHEDA 2B

### B STRUTTURA CHIUSA

TIPOLOGIE AMMESSE      RIFERIMENTO ABACO      COLORI      TIPOLOGIE VIETATE

- ✓ DEHOR + ARREDO      SCHEDA 5A + 1A + 1B      Come da scheda

## INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



## LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A** STRUTTURA APERTA
- B** STRUTTURA CHIUSA
- C** STRUTTURA LEGGERA
- A/B** STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C** STRUTTURA APERTA O LEGGERA

## DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

### A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Scelta di un solo elemento per tipologia:

TIPOLOGIE AMMESSE	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	ELEMENTI VIETATI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TIPOLOGIA DI BASE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SOLO ARREDO ESTERNO</li> <li>✓ PEDANA E ARREDO ESTERNO</li> </ul> </li> <li>• <b>TIPOLOGIA DI COPERTURA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ TENDA PARASOLE</li> <li>✓ OMBRELLONE</li> </ul> </li> <li>• <b>TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FIORIERE</li> <li>✓ PARAPETTI (solo con pedana)</li> <li>✓ PARAVENTI (solo con pedana)</li> </ul> </li> </ul>	<p>SCHEDA 1A</p> <p>SCHEDA 1B</p> <p>SCHEDA 3A</p> <p>SCHEDA 3B</p> <p>SCHEDA 2B</p> <p>SCHEDA 2B</p> <p>SCHEDA 2B</p>	<p>Come da scheda</p>	<p>✗ TAPPETI</p> <p>✗ PERGOLA IN LEGNO</p> <p>✗ GRIGLIE</p> <p>✗ TENDE</p>

### B STRUTTURA CHIUSA

TIPOLOGIE AMMESSE	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	TIPOLOGIE VIETATE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DEHOR + ARREDO</b></li> </ul>	SCHEDA 5A + 1A + 1B	Come da scheda	


#### DATI TECNICI:

**LUNGHEZZA:** max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

**PROFONDITA':** calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

## INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



## LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A STRUTTURA APERTA
- B STRUTTURA CHIUSA
- C STRUTTURA LEGGERA
- A/B STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C STRUTTURA APERTA O LEGGERA

## DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

### A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Scelta di un solo elemento per tipologia:

TIPOLOGIE AMMESSE      RIFERIMENTO ABACO      COLORI      ELEMENTI VIETATI

#### • TIPOLOGIA DI BASE:

- SOLO ARREDO ESTERNO      SCHEDA 1A      Come da scheda       TAPPETI
- PEDANA E ARREDO ESTERNO      SCHEDA 1B      Come da scheda

#### • TIPOLOGIA DI COPERTURA:

- OMBRELLONE      SCHEDA 3B      Come da scheda

#### • TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:

- FIORIERE      SCHEDA 2B
- PARAPETTI (solo con pedana)      SCHEDA 2B       TENDE
- PARAVENTI (solo con pedana)      SCHEDA 2B       GRIGLIE

#### DATI TECNICI:

**LUNGHEZZA:** max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

**PROFONDITA':** calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

# 1. ABACO ELEMENTI DI ARREDO

## 1.A SEDIE

ELEMENTI	CARATTERISTICHE	MATERIALE
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sedie</li><li>• Sgabelli</li><li>• Poltroncine</li><li>• Divanetti</li></ul>	<p>⇒ con o senza braccioli</p> <p>⇒ con o senza schienale</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rattan</li><li>• Polyrattan</li><li>• Vimini</li></ul>

### COLORI



ANTRACITE

CAFFE'

GRIGIO CENERE

**NB:** tavoli e sedie dovranno essere coordinati tra di loro nei materiali, nei colori e nello stile.

AMMESSI	NON AMMESSI

# 1. ABACO ELEMENTI DI ARREDO


## 1.B TAVOLINI

ELEMENTI	CARATTERISTICHE	MATERIALE
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Standard</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Bar</li><li>Quadrati a piede centrale</li><li>Pizzeria/Ristorante</li><li>Quadrati 4 gambe</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Piano: werzalit pietra vetro</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Alti</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Quadrati a piede centrale</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Colonna e base: acciaio</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Bassi</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Quadrati o rettangolari</li></ul>	

### COLORI



BEIGE



ANTRACITE



CAFFE'

**NB:** tavoli e sedie dovranno essere coordinati tra di loro nei materiali, nei colori e nello stile.

AMMESSI	NON AMMESSI
 	 

## 2. ABACO ELEMENTI TIPOLOGICI

### 2.A PEDANA

ELEMENTO	CARATTERISTICHE	MATERIALE
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pedana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pavimentazione in doghe modulari</li><li>• Struttura priva di ancoraggio a terra</li><li>• Chiusura perimetrale della pedana con zoccolo dello stesso materiale</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Legno</li></ul>

#### COLORI/FINITURE



EBANO

ROVERE GRIGIO

AMMESSI	NON AMMESSI

## 2. ABACO ELEMENTI TIPOLOGICI

### 2.B ELEMENTI DI PERIMETRAZIONE

ELEMENTO	CARATTERISTICHE	MATERIALE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fioriere</li> </ul>	⇒ Rettangolari h max 1 m	⇒ Legno o metallo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parapetti (solo con pedana)</li> </ul>	⇒ Modulo rettangolare h max 1 m	⇒ Vetro antinfortunistico struttura di ancoraggio in acciaio
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paraventi (solo con pedana)</li> </ul>	⇒ Modulo rettangolare h max 1,60 m	⇒ Vetro antinfortunistico struttura di ancoraggio in acciaio

#### COLORI LEGNO



EBANO

ROVERE GRIGIO

#### COLORI METALLO



RAL 8017

RAL 8019

#### AMMESSI



#### NON AMMESSI



# 3. ABACO ELEMENTI DI COPERTURA

## 3.A TENDE PARASOLE

ELEMENTO	CARATTERISTICHE	MATERIALE
<ul style="list-style-type: none"><li>Tenda parasole</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>A sbraccio agganciata alla facciata, priva di punti di appoggio al suolo</li><li>Forma del pendente lineare</li><li>h min. dal suolo 2,30 m</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Struttura alluminio</li><li>Tendaggio in tessuto ignifugo</li></ul>

### COLORI TESSUTO




BEIGE

BORDEAUX

GRIGIO TORTORA

### COLORI STRUTTURA



CORTEN

RAL 8019

RAL 9010

### AMMESSI



### NON AMMESSI



# 3. ABACO ELEMENTI DI COPERTURA

## 3.B OMBRELLONI

ELEMENTO	CARATTERISTICHE	MATERIALE
<ul style="list-style-type: none"><li>Ombrellone</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>A pianta quadrata o rettangolare</li><li>Palo centrale o laterale</li><li>Forma del pendente lineare</li><li>h min. da terra 2,05 m</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Struttura di supporto legno o acciaio</li><li>Tessuto di copertura ignifugo</li></ul>

### COLORI TESSUTO




BEIGE

BORDEAUX

GRIGIO TORTORA


### COLORI STRUTTURA



CORTEN

RAL 8019

NOCE SCURO

AMMESSI	NON AMMESSI
	

# 4. ABACO STRUTTURE INDIPENDENTI

## 4.A GAZEBO

ELEMENTO	CARATTERISTICHE	MATERIALE
<ul style="list-style-type: none"><li>Gazebo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>A pianta quadrata o rettangolare</li><li>Copertura piana</li><li>Struttura in metallo senza ancoraggio a terra (si consigliano quali contrappesi fioriere o simili)</li><li>Forma del pendente lineare</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Struttura in metallo</li><li>Tessuto di copertura ignifugo</li></ul>

### COLORI TESSUTO



BEIGE

BORDEAUX

GRIGIO TORTORA

### COLORI STRUTTURA



CORTEN

RAL 8019

ESEMPIO AMMESSO	NON AMMESSI
	


# 5. ABACO DEHOR

## STRUTTURA

ELEMENTO	CARATTERISTICHE	MATERIALE
<ul style="list-style-type: none"><li><b>PEDANA STRUTTURALE</b></li></ul>	<p>⇒ Struttura metallica modulare con piedini regolabili, priva di ancoraggio a terra Pavimentazione in doghe di legno Perimetrazione con zoccolatura metallica Rampa di accesso disabili da realizzare all'interno dell'area concessionata</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Struttura: alluminio o acciaio INOX verniciato</li><li>Pavimentazione: legno</li><li>Chiusure: vetro antinfortunistico con spessori come da normativa</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li><b>ELEMENTI VERTICALI</b></li></ul>	<p>⇒ Struttura con pilastri scatolari in acciaio/alluminio sezione max 100x100 mm Chiusure perimetrali in vetro</p>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>COPERTURA</b></li></ul>	<p>⇒ Piana (fissa o scorrevole) con struttura metallica</p>	

### PRESCRIZIONI

- H utile interna min 2,40 m max 3,00 m
- Divieto di ancoraggio della struttura a terra e in facciata, al fine di non danneggiare la superficie di posa e a garanzia della totale amovibilità delle stesse.
- Rispetto degli elementi architettonici preesistenti in facciata (mensole, architravi o altro), con divieto di sovrapposizione o ancoraggio agli stessi.



### COLORI LEGNO



EBANO

ROVERE GRIGIO

### COLORI METALLO



RAL 8017


RAL 8019

### VETRO




EXTRACHIARO

## ESEMPIO SCHEMA TIPOLOGICO DI BASE (aperto/chiuso)



ASSONOMETRIA MODULO 2,50\*2,50



PROSPETTO MODULO 2,50\*2,50



OPZIONE PEDANA CON BALAUSTRATA  
5,00\*2,50

